

Foglio informativo sulle indennità da parte di terzi (Edizione Novembre 2022)

La presente informativa si inserisce nel contesto di quanto disposto dalle *Condizioni generali di Cornèr Banca SA*, in particolare all'art. 17 delle Condizioni di deposito.

La Banca offre ai propri clienti un'ampia gamma di strumenti finanziari. A tal fine essa stipula con terzi, in particolare con gli offerenti di fondi d'investimento e prodotti strutturati, accordi e convenzioni, segnatamente di distribuzione, che sussistono indipendentemente dal contratto concluso con il Cliente.

Per proprie attività di distribuzione, rispettivamente per i relativi servizi prestati a favore di tali terzi, segnatamente dei suddetti offerenti, la Banca può ricevere da questi ultimi indennità di distribuzione, retrocessioni, incentivi, ribassi, sconti e/o altre prestazioni pecuniarie o non pecuniarie (di seguito: "indennità"), che di principio spettano esclusivamente alla Banca, quale remunerazione della propria attività di ricerca, analisi e monitoraggio di tali prodotti finanziari e di mantenimento di un'infrastruttura di distribuzione di livello avanzato.

Tali indennità vengono considerate nella determinazione del prezzo dei servizi offerti alla clientela e il loro ammontare dipende, di regola, dal volume dei prodotti di terzi detenuti dalla Banca per sé e per i propri clienti e varia a seconda del prodotto e del rispettivo emittente o fornitore.

La Banca ha messo in atto adeguate misure organizzative volte a prevenire, rispettivamente limitare al minimo, i potenziali rischi di conflitti di interesse che potrebbero sorgere in relazione a tali indennità. Ulteriori informazioni al riguardo sono contenute in uno specifico foglio informativo sui conflitti di interesse.

Per quanto concerne le indennità non pecuniarie la Banca può in particolare beneficiare di ricerche e analisi finanziarie gratuite, corsi di formazione o altri servizi di utilità per la Banca. Dette indennità sono ricevute in stretta correlazione ai servizi finanziari erogati dalla Banca ai propri clienti, concorrendo ad assicurarne la qualità a beneficio dei Clienti stessi.

Per i **fondi di investimento** la Banca può in particolare percepire indennità che variano in base alla tipologia del fondo e che vengono di regola corrisposte alla Banca in base al volume complessivo dei medesimi detenuto dalla Banca nell'arco del periodo di riferimento. Generalmente, tali indennità sono ricorrenti e vengono corrisposte a una determinata data, su base mensile, trimestrale o annuale, e calcolate in punti percentuali rispetto al volume complessivo degli investimenti detenuti dalla Banca o al valore dello strumento finanziario.

Le percentuali applicate per il calcolo dell'indennità variano entro le seguenti fasce di oscillazione (valori espressi in percentuale su base annua):

Tipo di fondo	Minimo	Massimo	Valori medi indicativi 2022
Fondi mercato monetario	0%	0.75%	0.05%
Fondi obbligazionari	0%	1.50%	0.44%
Fondi azionari	0%	1.75%	0.70%
Altri fondi di investimento	0%	2.00%	0.58%

Per i **prodotti strutturati** la Banca può in particolare ricevere indennità sotto forma di indennizzo di una parte del prezzo d'emissione o di uno sconto sul prezzo d'emissione. Tali indennità, vengono percepite una tantum e possono variare [da 0% a 2.5%] del valore investito. In aggiunta o in luogo di tali indennità, la Banca può anche percepire indennità sotto forma di pagamenti periodici, di regola su base annuale, calcolati sul valore dello strumento finanziario e/o sulla performance del medesimo. Tali pagamenti ricorrenti dipendono dalla tipologia di strumento finanziario e possono ammontare complessivamente sino ad un massimo dell'1% p.a. del valore dell'investimento. Generalmente, le varie tipologie di indennità e le relative percentuali sono riportate nel term sheet di ciascun prodotto che il cliente può consultare prima dell'acquisto.

Su richiesta, la Banca fornisce al Cliente informazioni dettagliate sulle indennità percepite che lo concernono.

La percentuale utilizzata per il calcolo delle indennità sui fondi di investimento corrisponde al valore puntuale di remunerazione percepita dalla Banca sul singolo strumento calcolata sulla giacenza media effettiva nel portafoglio del cliente.

Qualora la Banca percepisca indennità che dovessero essere soggette all'obbligo di rendiconto e restituzione ai sensi dell'art. 400 del Codice delle obbligazioni svizzero o di qualsivoglia altra disposizione legale, il Cliente si dichiara d'accordo che tali indennità vengano integralmente trattenute dalla Banca e rinuncia espressamente al diritto di richiedere la restituzione delle indennità percepite dalla Banca.

Restano in ogni caso riservate eventuali convenzioni speciali tra il Cliente e la Banca.

Il presente foglio informativo è pubblicato anche sul sito internet della Banca (corner.ch/i/lserfi). La Banca si riserva di aggiornare e/o modificare in ogni momento il contenuto del presente foglio informativo e di informare il Cliente in maniera adeguata.